

STATUTO DELLA FONDAZIONE ONLUS "ING.VINCENZO PISANO"

Art. 1 Costituzione

E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Ing. Vincenzo Pisano ONLUS".

Quando diventerà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo n. 117/2017, la Fondazione assumerà la denominazione di "Fondazione Ing. Vincenzo Pisano Ente Filantropico del Terzo Settore".

Art. 2 Sede

La Fondazione ha sede in Lentini, via Teocle n. 14.

Art. 3 Scopi

La Fondazione, costituita a seguito della manifestazione di ultima volontà dell'Ing. Vincenzo Pisano espressa nel testamento olografo del quindici settembre millenovecentosessantotto, non ha finalità di lucro e si propone

il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di sostegno alle famiglie attraverso la erogazione di borse di studio a studenti meritevoli e bisognosi delle classi superiori e corsi universitari residenti nel Comune di Lentini.

E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse da quelle sopra indicate, finalizzate a solidarietà sociale o pubblica utilità.

La Fondazione potrà altresì svolgere tutte le attività direttamente connesse a quelle sopra indicate, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esse integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.

La Fondazione promuove inoltre la propria immagine attraverso iniziative culturali che devono essere effettuate con il preminente contributo di sponsor, enti pubblici ed altri soggetti privati al fine di consolidare e sviluppare il patrimonio di cui dispone.

Art. 4

Requisiti per l'accesso alle borse di studio

Quale specifica modalità di attuazione del proprio scopo e in adesione alle volontà testamentarie da cui prende origine, la Fondazione assegna borse di studio da destinare, secondo un criterio di assoluta prevalenza e secondo il prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione della

Fondazione, a studenti qualificabili come persone svantaggiate ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Rispettati i citati principi di prevalenza e di precedenza, ulteriori borse di studio potranno essere assegnate a studenti meritevoli per profitto e buona condotta.

Annualmente il Consiglio di Amministrazione individuerà, tramite l'emanazione di un apposito bando, i limiti di età e di reddito e gli eventuali ulteriori criteri e regole di assegnazione delle borse di studio.

Al fine di meglio individuare i criteri di "meritevolezza" e di "bisogno" si precisa che:

- a) per "meritevole" bisogna intendere lo studente che abbia conseguito, nell'anno scolastico precedente, una media non inferiore a 8/10 (otto decimi) e, per gli studenti universitari coloro che abbiano superato almeno il 50% (cinquanta per cento) delle materie nell'anno accademico precedente ed abbiano conseguito una media non inferiore a 24/30 (ventiquattro trentesimi) o altre valutazioni equivalenti tempo per tempo vigenti;
- b) per "bisognoso" si intende: quanto agli studenti degli istituti superiori, quelli il cui nucleo familiare abbia un reddito annuo complessivo idoneo ad ottenere l'esonero dalle tasse scolastiche; quanto agli studenti universitari, si dovrà avere riguardo, senza alcun obbligo di adeguamento automatico, all'indicatore della situazione economica e patrimoniale equivalente, riferita all'anno accademico di erogazione delle borse di studio dell'Università di Catania.

Gli accertamenti al fine di stabilire i requisiti di cui al presente articolo saranno svolti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore legale dei Conti.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Sindaco (Pro tempore) che lo presiede, o da un suo delegato, e da quattro membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere i seguenti requisiti:

- adeguata esperienza sociale, culturale, legale-amministrativa, documentata mediante presentazione di curriculum;
- 2. notorio comportamento irreprensibile.
- Il Consiglio di Amministrazione elegge il Vice Presidente tra i suoi componenti.
- Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

In ogni caso, alla scadenza del mandato del Sindaco, tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione sono prorogati di diritto fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte del nuovo Sindaco.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi della Fondazione. Esso provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza a quanto disposto in materia nonché su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che, comunque, siano attinenti allo scopo della Fondazione.

Controlla e vigila sull'attività di investimento delle somme detenute dal Comune di Lentini, a destinazione vincolata della Fondazione.

La firma e la rappresentanza della Fondazione spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può compiere tutti gli atti che rientrano nello scopo della Fondazione. Può rilasciare anche liberatorie, quietanze ad Enti Pubblici e Privati.

Può rilasciare procure, anche per ricorsi e contro ricorsi avanti la Suprema Corte di Cassazione, avanti le magistrature di merito, ordinaria ed amministrativa, Consiglio di Giustizia Amministrativa, Consiglio di Stato e Corte dei Conti, e per qualsiasi assistenza e rappresentanza legale avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri attribuitigli spettano al Vice Presidente, qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, di norma, sono convocate a mezzo e-mail, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in casi di urgenza anche a mezzo telefonico o via sms.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se partecipa un numero di consiglieri che rappresenta la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti alla riunione.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive.

Ai soli fini della pubblicità notizia vanno pubblicate sul sito internet del Comune di Lentini e sul sito internet della Fondazione.

Le delibere che comportano un impegno di spesa debbono essere siglate dal Tesoriere, solo ai fini della copertura finanziaria.

Il consigliere che si assenti per tre sedute consecutive senza giustificati motivi decade dalla carica.

Il Presidente e tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione, possono decidere di percepire il compenso stabilito o di rinunciare allo stesso, lasciandolo a godimento della Fondazione, fermo restando gli eventuali rimborsi per spese di trasferta relative alle attività statutarie della Fondazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e presentazione di validi giustificativi di spesa.

E data facoltà al *Presidente ed ai Componenti del Consiglio di Amministrazione* di poter percepire un gettone di presenza pari al 50% di quello corrisposto ai Consiglieri del Comune di Lentini, per un tetto massimo annuo di n° 60 (sessanta) sedute.

Art. 8

Revisore legale dei Conti

Il Revisore legale dei conti viene nominato dal Sindaco tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39, che abbiano residenza nel Comune di Lentini e che non abbia l'incarico di revisore dei conti presso il Comune di Lentini.

Il revisore legale dei conti dura in carica tre anni e fino alla nomina del nuovo revisore tutti i suoi poteri sono prorogati di diritto.

Il revisore legale dei conti è rieleggibile alla scadenza del mandato.

Il revisore legale dei conti deve controllare l'Amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto, ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del Bilancio di previsione e del rendiconto alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Revisore legale dei conti deve anche:

- accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Fondazione e da essa avuti in pegno, cauzione o custodia;
- 3. verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- 4. assistere, su convocazione, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dagli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 per gli Enti Locali, in particolare in materia di revoca, rinunzia e di decadenza.

Il compenso lordo annuo del Revisore Legale dei Conti viene fissato in misura pari al limite massimo del compenso spettante all'organo di Revisione dei Comuni appartenenti alla prima fascia demografica, così come individuato dall'apposito D.M.

Art. 9

Organi di gestione della Fondazione

Gli Organi di Gestione della Fondazione sono: il Direttore, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Direttore, il Segretario ed il Tesoriere vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Sindaco.

II Direttore deve possedere i seguenti requisiti:

- Laurea in discipline Giuridiche od Economiche (vecchio ordinamento, magistrale o specialistica);
- adeguata esperienza sociale, culturale, legale o amministrativa, documentata mediante presentazione di curriculum;
- 3. notorio comportamento irreprensibile.

Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi dell'ausilio del Segretario e del Tesoriere.

Sovrintende in generale alla gestione della Fondazione.

Adotta gli atti di gestione e gli atti che vincolano la Fondazione anche all'esterno che non rivestano il carattere della discrezionalità in esecuzione dei programmi determinati dal Consiglio di Amministrazione. Per tali atti ha la rappresentanza negoziale.

Il Direttore partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza alcun diritto al voto.

Il Direttore dura in carica cinque anni, e fino alla nuova nomina rimane a tutti gli effetti in carica il Direttore uscente.

Al Direttore viene corrisposto un compenso pre concordato non superiore ad Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero centesimi) annui lordi. Tale importo sarà rivalutato con cadenza quinquennale in misura pari all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat sulla medesima base temporale.

Il Segretario deve possedere i seguenti requisiti:

- 1. diploma di scuola media superiore;
- adeguata esperienza giuridica amministrativa documentata mediante presentazione di curriculum;
- 3. notorio comportamento irreprensibile.

Il Segretario cura l'attività istruttoria ed esecutiva delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; redige i verbali delle adunanze e cura gli adempimenti relativi alla pubblicazione delle delibere; collabora con il Direttore per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario dura in carica cinque anni, e fino alla nuova nomina rimane a tutti gli effetti in carica il Segretario uscente.

Al Segretario viene corrisposto un compenso pre concordato, non superiore ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero centesimi) annui lordi. Tale importo sarà rivalutato con cadenza quinquennale in misura pari all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat sulla medesima base temporale.

Il Tesoriere deve essere scelto tra i soggetti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Siracusa, in possesso dei requisiti di legge.

Il Tesoriere predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Fondazione per ciascuno degli esercizi finanziari per i quali è in carica.

Tiene il registro di cassa della Fondazione e cura gli aspetti di natura fiscale.

Collabora con il Direttore per l'esecuzione delle delibere della Fondazione, in particolare per gli aspetti di natura contabile e fiscale.

Il Tesoriere dura in carica cinque anni, e fino alla nuova nomina rimane a tutti gli effetti in carica il Tesoriere uscente.

Al Tesoriere viene corrisposto un compenso pre concordato, non superiore ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero centesimi) annui lordi. Tale importo sarà rivalutato con cadenza quinquennale in misura pari all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat sulla medesima base temporale.

Art. 10

Disposizioni generali

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della fondazione potrà essere disciplinato da un regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Dotazione patrimoniale

I Beni della Fondazione sono:

- le somme di denaro trasferite dal Comune di Lentini alla Fondazione con Deliberazione della Giunta Municipale n. 157 del 10 agosto 2007, che ammontano ad Euro 465.434,66 (quattrocento sessantacinquemila quattrocento trentaquattro virgola sessantasei centesimi):
- 2. gli interessi che matureranno di anno in anno, sulla somma iniziale di Euro 1.248.896,08 (un milione e duecentoquarantottomila ottocentonovantasei virgola zero otto centesimi); tale somma, detenuta dal Comune di Lentini a destinazione vincolata per gli scopi della Fondazione, va rivalutata di anno in anno in misura pari al tasso di inflazione. Gli interessi debbono essere trasferiti dal Comune di Lentini alle Casse della Fondazione entro il termine di 60 giorni (sessanta giorni) dalla maturazione della relativa cedola.

- 3. i beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione per lasciti, donazioni, eredità o altro.
- 4. i beni mobili (arredi e quant'altro) appartenenti all'Ing. Vincenzo Pisano pervenuti al Comune di Lentini dopo la vendita delle dimore genovesi lasciate dall'Illustre Benefattore in eredità al Comune di Lentini, e attualmente custoditi in locali dello stesso Comune in Via del Museo n. 7.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge in materia, durante la vita dell'ente, è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Art. 12

Alienazione di beni

Il Consiglio di Amministrazione non può alienare i beni mobili o immobili di proprietà della Fondazione, né reinvestirne il ricavato, se prima non ha ottenuto il parere vincolante e favorevole della maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) del Consiglio stesso.

Art. 13

Modalità di erogazione delle rendite

Il numero delle borse di studio e l'entità delle stesse sarà determinato, anno per anno, dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alle disponibilità del bilancio di previsione.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle informazioni che acquisirà in base agli artt. 4 e 5 provvederà a formare la graduatoria degli aventi diritto.

Le borse bandite saranno assegnate agli studenti secondo l'ordine della graduatoria, con i criteri di cui al precedente art. 4, previa verifica del Consiglio di Amministrazione.

Le borse di studio saranno consegnate allo studente se ha raggiunto la maggiore età, altrimenti all'esercente la responsabilità genitoriale sul minore.

Art. 14

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro il trenta giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il trentuno dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art. 15

Estinzione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue per le cause previste dal Codice Civile.

Nel caso della sua estinzione, il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui la medesima è dotata sarà devoluto a favore di altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 Norme finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, farà si riferimento alle Codice norme del Civile delle leggi vigenti e altre materia.